



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n.APC/ 53585 /11-12-5

Roma, 12 DIC. 2008

Allegati: 3

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della Difesa a norma dell'art.1, commi da 404 a 416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'art.74 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

ooo

Si trasmette, per opportuna informazione di codeste OO.SS., lo schema di provvedimento in oggetto indicato, unitamente alle relazione illustrativa e tecnica.

In particolare, il predetto regolamento prevede le riduzioni del 20% delle posizioni dirigenziali di livello generale e del 15% di quelle non generali, nonché la riduzione delle dotazioni organiche del personale civile in misura corrispondente al 10% della spesa.

Ciò premesso – nel rilevare che lo schema in argomento è meramente attuativo della normativa indicata in oggetto – si evidenzia che tutti gli abbattimenti relativi ai posti dirigenziali, di livello generale e non, sono stati operati nelle indicate percentuali su entrambe le componenti di personale (civile e militare).

In relazione a quanto precede – tenuto conto dell'urgenza di adottare il regolamento in questione anche in considerazione della circostanza che la definizione dello stesso è propedeutica dello sblocco definitivo delle assunzioni per il 2008 – ove non pervengano osservazioni entro il 22/12/2008, si provvederà, una volta acquisito il concerto dei competenti organi, a dar corso ai successivi adempimenti.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. C.A. Biagio ABRATE)

 CGIL - F.P. Via L. Serra, 31	00153	ROMA
CISL - F.P.S. Via Lancisi, 25	00161	ROMA
UIL - P.A. Via Barberini, 47	00187	ROMA
FLP- Difesa Piazza Dante, 12	00185	ROMA
CONFSAL - UNSA- SIAD Via Napoli, 51	00187	ROMA
Federazione INTESA Via B. Eustachio, 22	00161	ROMA
RdB - P.I. Via dell'Aeroporto, 129	00175	ROMA
UGL-Statali Via del Corea, 13	00186	ROMA
CONFEDIRSTAT Via Ezio, 12	00192	ROMA
CIDA - UNADIS Via Nazionale, 75	00184	ROMA

e, per conoscenza:

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA	
- On.le Giuseppe COSSIGA	ROMA
STAMADIFESA	ROMA
SEGREDIFESA	ROMA
PERSOCIV	ROMA

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E DELL'ARTICOLO 74 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

- Visto** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto** l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416, ove è stabilito che per razionalizzare e ottimizzare le spese e i costi delle pubbliche amministrazioni, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al dieci per cento di quelli di livello dirigenziale generale e del cinque per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, nonché il comma 897, ove si prevede l'abrogazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, con conseguente ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
- Vista** la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi 603, 604, 606 e 607, concernenti la riforma dell'ordinamento giudiziario militare;
- Visto** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 74, il quale dispone che, ad eccezione delle strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti, devono provvedere a ridimensionare gli

assetti organizzativi esistenti attraverso la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al venti e al quindici per cento di quelli esistenti; a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento; a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, realizzando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;

- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 e successive modificazioni, recante la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
- Vista** la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, "ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa";
- Visto** il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- Visto** il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210, S. O., concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2008, registrato alla Corte

dei conti il 25 agosto 2008, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 208, con cui, in attuazione dell'articolo 2, commi da 603 a 611, della legge n. 244 del 2007, è stato individuato il contingente di personale non dirigenziale della difesa in servizio presso gli uffici giudiziari militari, da transitare nei ruoli del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione dei ruoli del Ministero della difesa;

- Visto** il decreto del Ministro della difesa 16 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2006, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 23 e successive modificazioni e, in particolare, l'annessa tabella 1, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali civili della Difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 17 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006, registro n. 10. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 28, concernente la rideterminazione degli organici complessivi delle Direzioni generali: per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n. 280, concernente costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1998, n. 80, S. O., adottati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, concernenti le strutture ordinarie e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa nonché delle Direzioni generali: per il personale militare; per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1998, n. 79, concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1999, n. 74, concernente l'istituzione dell'Ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;

- Visto** il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, S. O., recante modifiche alle strutture ordinarie e alle competenze delle direzioni generali: per il personale militare; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2002, n. 279, recante l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2006, n. 3, recante il riordino della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa 1° aprile 2006, adottati ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2006, n. 176, concernenti le strutture ordinarie e le competenze delle direzioni generali: per il personale militare; delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, istituita a decorrere dal 1° aprile 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della citata legge n. 296 del 2006;
- Viste** le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006;
- Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative;
- Vista** la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
- Udito** il parere del Consiglio di Stato....., espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
- Acquisiti** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica resi in

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero della difesa, di seguito denominato "Ministero", si articola in un Segretariato generale e dieci direzioni generali.
2. Sono direzioni generali del Ministero:
 - a) la direzione generale per il personale militare;
 - b) la direzione generale per il personale civile;
 - c) la direzione generale degli armamenti terrestri;
 - d) la direzione generale degli armamenti navali;
 - e) la direzione generale degli armamenti aeronautici;
 - f) la direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;
 - g) la direzione generale dei lavori e del demanio;
 - h) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;
 - i) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
 - j) la direzione generale della sanità militare.
3. Operano altresì nell'ambito del Ministero:
 - a) l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
 - b) l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentoventicinque, e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.
5. Gli incarichi correlati agli uffici di cui al comma 4, compresi quelli di vice direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dal Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

ART. 2

(Segretariato generale della difesa)

1. La carica di Segretario generale della difesa, le modalità di nomina e le sue attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico - scientifico nonché i due incarichi di vice segretario generale sono disciplinati dall'articolo 5 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.
2. L'ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, sono disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, e successive modificazioni, così come modificato dal comma 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 1, comma 4, sono individuati trentotto uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze.
3. L'ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1998, n. 79, e successive modificazioni, posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, è soppresso a decorrere dal 1° maggio 2009.
4. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al numero 2), le parole "*antinfortunistica e prevenzione*";, sono soppresse;
 - b) il numero 6), è soppresso;
 - c) al numero 7), dopo le parole, "*nei settori d'interesse primario della difesa*", sono aggiunte le seguenti: "*; gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione*".
5. I compiti del soppresso V Reparto sono attribuiti ad altri uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale.

ART. 3

(Direzione generale per il personale militare)

1. La direzione generale per il personale militare, in particolare:
 - a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
 - b) provvede al recupero crediti;
 - c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;
 - d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondenti delle Forze armate ed è articolata in ventisette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 4

(Direzione generale per il personale civile)

1. La direzione generale per il personale civile, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;

b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 5

(Direzione generale degli armamenti terrestri)

1. La direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati ed anfibi e agli automotoveicoli;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza ;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Esercito di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente dell'Esercito ed è articolata in venti uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

ART. 6

(Direzione generale degli armamenti navali)

1. La direzione generale degli armamenti navali, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore ad ammiraglio di divisione o grado corrispondente della Marina militare ed è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

ART. 7

(Direzione generale degli armamenti aeronautici)

1. La direzione generale degli armamenti aeronautici, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione,

alla navigazione aerea, alla certificazione ed alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a generale di divisione aerea o grado corrispondente dell'Aeronautica militare ed è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

ART. 8

(Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate)

1. La direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari, di telecomunicazione, navigazione e osservazione e ai sistemi informatici;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in diciannove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

ART. 9

(Direzione generale dei lavori e del demanio)

1. La direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:

- a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
- b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari; *
- c) è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
- d) liquida i danni a proprietà private;
- e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
- f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico di grado non inferiore a generale di divisione, ovvero da un ufficiale generale del Corpo ingegneri dell'Esercito o del genio navale della Marina - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di divisione o gradi corrispondenti delle Forze armate, ed è articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 10

(Direzione generale di commissariato e di servizi generali)

1. La direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:

- a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario;
- b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonché all'acquisizione di altri servizi;

c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in quattordici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

ART. 11

(Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati)

1. La direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:

a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 14 novembre 2000, n. 331 e al Capo III del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni;

b) svolge attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati di cui all'articolo 5, della legge n. 331 del 2000;

c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana;

g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in diciannove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono

g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della difesa.

2. L'ufficio centrale è diretto da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio è articolato in undici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 14

(Ufficio centrale per le ispezioni amministrative)

1. L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:

a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;

c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio è articolato in diciotto uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 15

(Consiglio Superiore delle Forze armate e Organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero)

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 9 della legge n. 25 del 1997 e disciplinato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999. Nel Consiglio operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi.

2. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero, riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell'articolo 29, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;

b) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1974, n. 330;

- c) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
- d) la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1966, n. 367;
- e) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412;
- f) il Comitato consultivo in materia contrattuale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
- g) il Comitato pari opportunità, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
- h) il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242.

ART. 16

(Disposizioni finali)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, sono rideterminate in riduzione secondo la tabella di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente regolamento, e sono comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero sono rideterminate in riduzione secondo le tabelle di cui all'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente regolamento, in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4, su proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono rideterminate tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli allegati "A" e "B" di cui ai commi 1 e 2.
4. Alla determinazione del numero delle riduzioni complessive da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, concorrono le soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e

di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006.

5. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, continuano ad applicarsi le normative vigenti.

6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 17

(Abrogazioni e soppressioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
 - b) il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
 - c) il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
2. Al comma 2, dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le parole: *"di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478,"* sono soppresse.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, le parole, *"mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilità del direttore dell'ente, questi può essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa",* sono soppresse.
4. Il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, recante l'istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, citato in premessa, è abrogato a decorrere dal 1° maggio 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA Addì _____

DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DEI DIRIGENTI DI PRIMA E DI
SECONDA FASCIA DEL MINISTERO DELLA DIFESA CUI SI APPLICA IL CCNL
AREA 1 - DIRIGENTI

DIRIGENTI

Dirigenti di 1 ^a fascia:	11 ⁽¹⁾
Dirigenti di 2 ^a fascia:	168 ⁽²⁾
	<hr/>
Totale	<u>179</u>

(1) Il numero è comprensivo di due dirigenti generali con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unità in attuazione dell' articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(2) Il totale di 168 unità tiene conto della riduzione di 30 unità dirigenziali civili di 2^a fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell' articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e comprende 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'arca della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero della difesa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 citato in premessa, in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono rideterminate in riduzione secondo le tabelle sotto rappresentate:

AREE FUNZIONALI

AREA 3°

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo medio	Organico DPCM 22-07-05	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Organico ridotto	Taglio unità di personale	Costo Organico ridotto
3° F7	€ 40.885,77	5.276	€ 215.713.322,52	5.276	0	€ 215.713.322,52
3° F6						
3° F5 (ex C3 S)						
3° F4 (ex C3)						
3° F3 (ex C2)						
3° F2 (ex C1S)						
3° F1 (ex C1)						

AREA 2°

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo medio	Organico DPCM 22-07-05	Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Organico ridotto	Taglio unità di personale	Costo Organico ridotto
2° F6 (ex B3)	€ 31.598,97	36.121	€ 1.141.386.395,37	31.805	4.316	€ 1.005.005.240,85
2° F5 (ex B3)						
2° F4 (ex B3 S)						
2° F3 (ex B3)						
2° F2 (ex B2)						
2° F1 (ex B1S)						

AREA 1°

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo medio	Organico DPCM 22-07-05	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Organico ridotto	Taglio unità personale	Costo Organico ridotto
1° F3	€ 26.884,50	63	€ 1.693.723,50	63	0	€ 1.693.723,50
1° F2 (ex A1-S)						
1° F1 (ex A1)						

ALTRI SETTORI

PROFESSORI ACCADEMIE

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica	Organico DPCM 22-07-05	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Organico ridotto	Taglio unità personale	Costo Organico ridotto
Ordinari e straordinari	€ 72.048	24	€ 1.729.152	24	0	€ 1.729.152
Associati	€ 52.467	31	€ 1.626.477	31		€ 1.626.477
Ricercatori	€ 39.917	6	€ 239.502	6		€ 239.502
TOTALI PARZIALI		61	€ 3.595.131	61		€ 3.595.131

COMPARTO RICERCA

Qualifiche	Costo unitario annuo per qualifica	Organico DPCM 22-07-05	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Organico ridotto	Taglio unità personale	Costo organico ridotto
Ricercatore tecnologo III	€ 45.864	3	€ 137.592	3	3	€ 137.592
Posizione economica IV	€ 41.816	4	€ 167.264	3		€ 125.448
Posizione economica V	€ 38.093	2	€ 76.186	2		€ 76.186
Posizione economica VI	€ 34.785	7	€ 243.495	11		€ 382.635
Posizione economica VII	€ 32.576	20	€ 651.520	17		€ 553.792
Posizione economica VIII	€ 30.836	4	€ 123.344	1		€ 30.836
TOTALI PARZIALI		40	€ 1.399.401	37		

TOTALI - AREE FUNZIONALI - PROFESSORI ACCADEMIE - COMPARTO RICERCA

Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Organico o ridotto	Taglio unità di personale	Costo Organico ridotto	Riduzione complessiva della spesa
41.561	€ 1.383.788.049,47	37.242	4.319	€ 1.227.313.971,41	-€ 136.474.078,06
10% teorico della spesa complessiva del DPCM 2005	€ 136.378.805	Riduzione di spesa conseguita alla rideterminazione		- € 136.474.078	Riduzione di spesa conseguita a oltre il 10% richiesto € 95.273

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E DELL'ARTICOLO 74 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è volto a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri.

In particolare, l'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, richiede che ad eccezione delle strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 6-bis), le altre amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti, al fine di non incorrere nel divieto di assunzione di personale, devono provvedere a:

- ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti attraverso la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al venti e al quindici per cento di quelli esistenti;
- ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento;
- rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, realizzando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti attualmente in organico.

Nel presente regolamento vengono contemplate le necessità di attuazione sia delle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2007 sia del decreto-legge n. 112 del 2008, poiché, dopo la favorevole conclusione del complesso *iter* istruttorio, l'anticipata conclusione della trascorsa legislatura ha impedito la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa predisposto in attuazione dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ciò, anche in forza della nota n. 319/08/UL/P in data 5 agosto 2008 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, trasmessa in riscontro alle varie richieste della Difesa di iscrizione

all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, preliminarmente all'approvazione definitiva dello schema di regolamento attuativo della finanziaria 2007. Tale nota, infatti, indicava l'opportunità di riformulare lo schema di regolamento tenendo anche conto delle disposizioni sulla stessa materia introdotte dall'articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008, *medio tempore* entrato in vigore.

Il provvedimento, di riordino complessivo, si innesta in un contesto di riorganizzazione in atto da oltre un decennio nell'amministrazione della Difesa che, a partire dal 1995, è stata interessata da un processo di riforma di vaste proporzioni che, a più riprese, ha profondamente inciso sulla struttura precedente, secondo criteri di drastica riduzione analoghi a quelli indicati dalla legge finanziaria 2007 e dal decreto-legge n. 112 del 2008.

È di fondamentale importanza tenere conto della "specifica" esperienza di ristrutturazione già da tempo intrapresa dall'amministrazione della Difesa in funzione delle peculiari esigenze di approntamento delle capacità operative necessarie a svolgere la primaria funzione della difesa dello Stato che ha comportato una costante evoluzione dell'organizzazione complessiva.

Il percorso organizzativo non si è esaurito, è ancora in atto, e coinvolge tanto il Ministero quanto le Forze armate.

Tale significativo processo di riorganizzazione è iniziato nel 1995, con la delega contenuta nella legge n. 549 e successivamente con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa e la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione Difesa.

Infatti, con una serie di decreti legislativi (n. 264, n. 265, n. 459 e n. 464 del 1997) si è provveduto ad una rimodulazione, ispirata a criteri di accorpamento delle funzioni, di razionalizzazione di risorse e contenimento della spesa, che ha comportato la soppressione di numerosi enti e reparti, nonché la redistribuzione di competenze e ha dato luogo ad un consistente ridimensionamento di tutte le strutture organizzative comunque facenti capo al Ministro della difesa, comprese le Forze armate.

Ancora nel 2005 e nel 2006, con i decreti legislativi n. 201, n. 216, n. 253 e n. 275 e a seguito delle deleghe contenute nelle leggi n. 186 del 2004 e 226 del 2004, si è dato corso ad un nuovo intervento organizzatorio da cui è derivato un ulteriore

ridimensionamento di tutte le strutture organizzative comunque facenti capo alla Difesa e alle Forze armate.

Complessivamente, ciò ha determinato per la struttura ministeriale, una riduzione delle originarie 19 direzioni generali e 5 uffici centrali a sole 11 direzioni generali e 2 uffici centrali nonché una contestuale consistente riduzione delle dotazioni organiche del personale civile, che da 50.250 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1997) sono passate a 44.232 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2004) e alle attuali 41.561 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2005), con una diminuzione di oltre il 17%. Sotto questo profilo, il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del citato decreto legge 112 del 2008, così come risulta in modo esplicito dall'articolo 16, comma 2 e, più chiaramente, dallo specchio "B" allegato al provvedimento, ha disposto la rideterminazione in riduzione di ulteriori 4.319 unità di personale civile non dirigenziale, pervenendo ad un organico complessivo di 37.242 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di € 136.474.078 pari a oltre il 10% prescritto. Nell'ambito della descritta riduzione attuativa dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008, la difesa ha inteso operare anche con riguardo al proprio comparto ricerca (riducendo l'organico di 3 unità su 40 complessive) ove esistevano i margini e la necessità della riorganizzazione, nonostante il tenore letterale della norma che consente espressamente alle amministrazioni di non coinvolgere nella riduzione stessa gli enti dei comparti ricerca. Inoltre, a causa dei pensionamenti e del blocco delle assunzioni imposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni il dato reale riferito al personale effettivamente in servizio è di 32.641 unità (rilevazione al 30 settembre 2008), cioè quasi il 22% in meno rispetto all'organico previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2005.

Il quadro di situazione sopra descritto, già di per sé eloquente delle dimensioni della riorganizzazione, è ancor più concretamente evidente, ove si consideri che in termini economici ad essa ha corrisposto una riduzione di costi che, già nel 1998, venne stimata in circa 110 miliardi di lire all'anno soltanto per il personale, mettendo a calcolo i valori delle retribuzioni medie dell'epoca vigenti per i dirigenti e non dirigenti militari e civili.

Alla descritta drastica riduzione delle strutture del Ministero della difesa ha fatto riscontro, parallelamente, anche una profonda trasformazione dello strumento militare costituito da Esercito, Marina e Aeronautica, per adeguarlo alle nuove realtà imposte dalla sospensione della "leva" e per dotarlo delle capacità corrispondenti, non più circoscritte alla sola difesa del territorio nazionale.

Ne è conseguita la riduzione del personale militare dell'Esercito, Marina e Aeronautica, che, con la legge 14 novembre 2000, n. 331 e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è stato inquadrato nel "Modello a 190.000 unità", in funzione di una maggiore efficacia e un più flessibile impiego anche fuori area.

La riforma, come innanzi rappresentato, non si è ancora conclusa, in quanto l'avvio a regime del nuovo modello organizzativo del personale delle Forze armate, conseguente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, sta ora evidenziando l'esigenza, avvertita anche in altri paesi dell'Unione Europea, di por mano ad ulteriori interventi di razionalizzazione, i quali, anche in ragione dei diminuiti stanziamenti di bilancio destinati alla "funzione difesa", non potranno non accompagnarsi a nuove e ulteriori ridefinizioni, e presumibilmente riduzioni, estese anche alla struttura ministeriale oggetto del presente intervento.

Il contesto di cui sopra mostra un'amministrazione della Difesa in continuo divenire, incisa da trasformazioni profonde non confrontabili con l'ordinario modello organizzativo di una qualsiasi pubblica amministrazione, poiché deve assicurare anche attraverso l'efficienza della propria struttura amministrativa, l'efficienza delle Forze armate e il rispetto degli impegni internazionali.

Tenere conto di tali aspetti costituisce l'imprescindibile dato di partenza del provvedimento qui all'esame. Diversamente, non solo verrebbe penalizzata la funzionalità dell'Amministrazione, ma potrebbero essere vanificati, di fatto, gli obiettivi stessi di razionalizzazione e di ottimizzazione della spesa che la legge finanziaria per il 2007 prima e il decreto-legge 112 poi intendono perseguire. D'altra parte nell'ambito della complessa attività di ristrutturazione il Ministero ha già messo a punto altri interventi normativi (Cfr., il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 208, con cui, in attuazione dell'articolo 2,

commi da 603 a 611 della legge n. 244 del 2007, è stato individuato il contingente di personale non dirigenziale della difesa in servizio presso gli uffici giudiziari militari, da transitare nei ruoli del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione dei ruoli del Ministero della difesa) volti a razionalizzare ulteriormente in chiave riduttiva aree, come quella della giustizia militare che, in quanto caratterizzate da una spiccata specificità, non si prestano ad essere ridefinite attraverso atti organizzatori di tipo generale. Del pari è in programma il piano di ristrutturazione dell'area industriale che, in più, presenta anche le peculiari caratteristiche legate all'imprenditorialità.

Altro aspetto di cui occorre tener conto è che l'amministrazione della Difesa è una organizzazione complessa nella quale convivono due componenti di personale, civile e militare, assoggettate a regimi giuridici del tutto diversi tra loro.

Il Ministero, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, si articola in direzioni generali, in numero non superiore ad undici, coordinate ed indirizzate da un Segretario generale, previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25 (così detta legge sui Vertici, articolo 5).

La struttura ordinativa delle direzioni generali è attualmente disciplinata da decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997 (Cfr., decreti ministeriali 26 gennaio 1998 e successive modificazioni).

Da alcune direzioni generali tecniche dipendono, complessivamente, quindici Uffici Tecnici Territoriali periferici, con compiti di controllo dell'esecuzione dei contratti della direzione generale sovraordinata (Cfr., decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002, 11 febbraio 2005).

Essi sono retti da personale militare dirigenziale non generale con il grado di colonnello e sono:

- ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Nettuno e ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Torino, che dipendono dalla direzione generale degli Armamenti terrestri;
- ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Milano, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Venezia, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Genova, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Roma, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Taranto, che dipendono dalla

direzione generale degli Armamenti navali;

- ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Milano, ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Torino, ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Napoli, che dipendono dalla direzione generale degli Armamenti aeronautici;
- ufficio tecnico territoriale telecomunicazioni, informatica e tecnologia avanzata di Roma, ufficio tecnico territoriale telecomunicazioni, informatica e tecnologia avanzata di Milano, che dipendono dalla direzione generale delle Telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;
- ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Verona, ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Firenze, ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Napoli, che dipendono dalla direzione generale del Commissariato e di servizi generali.

Orbene, in esecuzione della razionalizzazione dell'area periferica sollecitata tanto dalla legge n. 296 del 2006, quanto dall'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, con il provvedimento in esame, oltre alle altre previsioni, sono stati soppressi due posti funzione di livello dirigenziale non generale nell'ambito degli Uffici tecnici territoriali dipendenti dalla direzione generale degli armamenti navali, nelle sedi di Milano e Taranto.

Alla complessa articolazione innanzi descritta, si aggiungono due Uffici centrali, di livello dirigenziale generale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, attualmente disciplinati con decreto ministeriale:

- Ufficio centrale del Bilancio e affari finanziari (Cfr., decreto ministeriale 26 gennaio 1998);
- Ufficio centrale per le Ispezioni amministrative (Cfr., decreto ministeriale 25 ottobre 2005).

A completamento della descrizione della complessità organizzativa della Difesa vi sono, inoltre, stabilimenti, arsenali, poli di mantenimento militari, reparti di manutenzione, centri e centri tecnici.

In particolare, vi sono due gruppi di stabilimenti facenti parte dell'area tecnico industriale:

- quello formato dalle otto unità produttive variamente dislocate sul territorio con circa 1600 dipendenti, date in gestione all'Agenzia industrie difesa (ente con personalità giuridica di diritto pubblico previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 300 del 1999), con lo scopo di coordinare unitariamente le attività di dette unità produttive secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità. Si tratta dello: 1) Stabilimento militare del munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto; 2) dello Stabilimento militare "spolette" di Torre Annunziata; 3) Stabilimento militare propellenti di Fontana Liri; 4) Stabilimento militare "ripristini e recuperi del munizionamento" di Noceto di Parma; 5) Stabilimento Grafico di Gaeta; 6) Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze; 7) stabilimento produzione Cordami di Castellammare di Stabia; 8) Arsenale di Messina. Da tempo sono state avviate le complesse procedure per la definitiva chiusura, a partire dal 1° gennaio 2009, dell'arsenale di La Maddalena, con contestuali cessione degli immobili e della sede alla Regione Autonoma della Sardegna e riallocazione del personale.
- quello degli Stabilimenti del Munizionamento di Capua e del Genio di Pavia, posti alle dipendenze del Segretario generale della difesa. Per quanto attiene allo stabilimento di Pavia, esso è in via di definitiva dismissione a seguito della riallocazione del personale dipendente; mentre, con riguardo allo stabilimento di Capua, sono in corso approfondimenti di concerto con le industrie private di settore, tesi a verificare la possibilità di una sinergia pubblico - privato per la riorganizzazione dell'ente, ferma restando l'esigenza di riallocazione del personale che risulterà in esubero.

L'area industriale della difesa in passato era molto più consistente e diversamente organizzata. Infatti, esistevano ben 42 stabilimenti che, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sono stati razionalizzati attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei processi produttivi. Inoltre, varie realtà produttive, sono transitate alle dirette dipendenze dei Capi di stato maggiore di Forza armata, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, che attribuisce ai

medesimi la responsabilità dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate.

A seguito di ciò, attualmente, oltre ai sopraccitati due gruppi di stabilimenti, propriamente rientranti nell'area industriale, operano i seguenti poli, centri manutentivi e logistici, posti alle dipendenze degli Ispettorati delle Forze armate, quali strutture operative delle medesime:

Ispettorato logistico dell'Esercito:

- o Polo di mantenimento pesante Nord (Piacenza);
- o Polo di mantenimento pesante Sud (Nola);
- o Polo di mantenimento armi leggere di Terni;
- o Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici di Roma;
- o Centro polifunzionale di sperimentazione di Montelibretti;
- o Centro tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia.

Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari della Marina:

- o Arsenali di La Spezia, di Taranto e di Augusta;
- o Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla;
- o Stabilimento di munizionamento di Buffoluto;
- o Centro Interforze studi per le applicazioni Militari di San Piero a Grado (Pisa);
- o Centro di Supporto e Sperimentazione navale di La Spezia.

Comando logistico dell'Aeronautica:

- o Reparti manutenzione velivoli di Cameri, Treviso, Lecce, Catania;
- o Reparto manutenzione missili di Padova;
- o Reparto manutenzione elicotteri e Centro Sperimentale di volo di Pratica di Mare;
- o Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra.

Va precisato che gli enti sopra citati, tranne quelli gestiti dall'Agenzia industrie difesa (destinatari di altre specifiche norme), in ragione della loro natura non omogenea a strutture ministeriali e della loro dipendenza, vengono presi in considerazione ai fini del provvedimento qui all'esame per le riduzioni imposte dalle lettere a) ed f), dell'articolo 1, comma 404 e dall'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 112 del 2008, in relazione alla presenza in esse di dirigenti civili di seconda fascia, laddove previsti, compresi nella complessiva dotazione

organica, ai fini della determinazione della base di calcolo a cui applicare le prescritte percentuali di riduzione (venti e quindici per cento).

Agli stessi fini [(comma 404, *lettere a) ed f)* e articolo 74 del decreto legge 112)], sono presi in considerazione i dirigenti civili di seconda fascia impiegati per le esigenze della giustizia militare, per la quale, come sopra accennato, è stata già attuata una significativa riforma, in chiave riduttiva.

Del pari vengono presi in considerazione ai fini delle riduzioni di cui sopra i dirigenti civili di seconda fascia e il personale impiegato presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, che, quale organo di alta consulenza del Ministro della difesa, ai sensi della citata legge n. 25 del 1997, proprio in ragione "... *delle sue funzioni di vertice tecnico e di alta amministrazione...*", non è stato ritenuto, dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, suscettibile di riduzioni e riordino nell'ambito del parere espresso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo dell'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 [Cfr., il parere n. 5474/2006 formulato dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato nelle adunanze dell'8 gennaio e del 5 marzo 2007)].

Vi sono inoltre, nell'ambito dell'amministrazione della Difesa, alcuni organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali [articolo 15, comma 2, *lettere da a) a h)*], già riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, *lettera a)* e dell'articolo 74, commi 1, *lettera a)* e 4, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il testo regolamentare tiene conto della citata articolazione, comprendente un Segretariato generale, dieci direzioni generali e due uffici centrali nonché, della circostanza che, in correlazione con il disposto di cui al comma 404, *lettera a)*, la stessa legge finanziaria per il 2007, al comma 897, abroga gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, che disciplinavano, rispettivamente, la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali, e contestualmente ripristina (mediante accorpamento di funzioni omogenee e di

competenze) l'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, già prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

Si è tenuto altresì conto che nell'ambito del Ministero della difesa, agli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono preposti dirigenti civili, i cui posti di funzione sono speculari alle dotazioni organiche dirigenziali previste per il Ministero, ovvero dirigenti militari, ricompresi, invece, nei volumi organici delle Forze armate.

Occorre in proposito osservare che la riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale comporta il solo abbattimento delle posizioni organiche del personale dirigenziale civile, mentre non comporta abbattimento dei volumi organici militari previsti dalla legge, che rappresentano la consistenza numerica dello strumento militare (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri). In tale contesto, comunque, al fine di dare piena attuazione al comma 404, *lettera a)* e all'articolo 74, *commi 1, lettera a) e 4*, del decreto legge 112 del 2008, sono stati considerati anche gli uffici dirigenziali retti da militari, benché le linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007 (paragrafo IV - ambito di applicazione) e il comma 6-bis del citato articolo 74, evidenzino che le Forze armate non sono coinvolte nella riorganizzazione con la sola eccezione di dover assicurare, ove necessario, la riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto secondo il combinato disposto dell'articolo 1, *commi 404, lettera f)*, e 408 e dell'articolo 74, *comma 1, lettera b)*, del decreto legge n. 112 del 2008.

In relazione a quanto sopra, quale base di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione:

- per quanto riguarda gli uffici dirigenziali retti da civili sono stati considerati, in ottemperanza alle citate "linee guida" e tenuto conto del comma 6-bis), dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, tutti i posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale, risultanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche, tra l'altro, anche delle qualifiche dirigenziali;

- per quanto riguarda il personale militare, atteso il diverso regime giuridico, sono stati considerati gli uffici, di livello generale e non, retti da dirigenti militari nell'ambito della struttura ministeriale.

Posti di funzione dirigenziale civili

I posti di livello dirigenziale generale, sono attualmente quattordici.

Tra essi: due possono essere, in alternativa, ricoperti da personale civile o militare (capo ufficio legislativo e capo ufficio generale gestione enti area tecnico industriale); tre sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (uno di consulenza, studio e ricerca in qualità di vice capo di gabinetto e due di consulenza tecnica studio e ricerca presso il Segretariato generale).

All'esito delle riduzioni del 20% operate in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), e dell'articolo 74 commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, i posti di livello dirigenziale generale ricoperti da civili restano 11, così come è tra l'altro riportato nell'Allegato "A" al regolamento, previsto dall'articolo 16, comma 1, essendo stati soppressi quelli di *Capo dell'Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico Industriale* e dei due *Consulenti tecnici* presso il Segretariato generale. In particolare i posti rimanenti sono: "Vice Segretario generale; Capi dei Reparti 1°, 2° e 6° del Segretariato generale; Direttore generale del personale civile; Direttore generale di Commissariato e di servizi generali; Direttore generale delle pensioni militari, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; Capo dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; Dirigente di livello generale presso il Servizio di Controllo interno; Capo dell'Ufficio Legislativo; Vice Capo di gabinetto civile e consulente di livello dirigenziale generale".

I Posti di livello dirigenziale non generale previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, sono centonovantotto, di modo che, in applicazione della percentuale di abbattimento del 15% prescritto dalle più volte citate norme di razionalizzazione, ne risulteranno 168, così come è tra l'altro riportato nell'Allegato "A" al regolamento, previsto dall'articolo 16, comma 1.

Uffici retti da personale militare

Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono undici.

Gli Uffici di livello dirigenziale non generale sono centoottantaquattro.

Pertanto, ai fini dell'abbattimento del 20% degli uffici di livello dirigenziale generale, sono state applicate le prescritte riduzioni su un totale di 25 posti di funzione di livello dirigenziale generale assegnati a 14 dirigenti civili e 11 militari. Per i militari, nella base di calcolo, non sono comprese le figure del Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti e del Vice segretario generale militare/Vice direttore nazionale degli armamenti, avente funzioni vicarie del Segretario generale.

Ciò stante, sono soppressi complessivamente cinque uffici di livello dirigenziale generale (Cfr., Tabella 1 della relazione tecnica).

Una delle cinque soppressioni (Direttore Generale della Direzione generale di commissariato, ricoperto da un militare) deriva dalla ricostituzione dell'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, come sopra precisato. L'amministrazione della Difesa, dando attuazione al citato comma 897, mediante il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, adottato ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, ha già ricostituito, in luogo delle due direzioni generali sopresse, la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.

Le altre riduzioni si sono ottenute con la soppressione:

- delle due posizioni dirigenziali generali civili di consulente tecnico presso il Segretariato generale, ritenute non adeguatamente valorizzate e funzionali nell'ambito dell'ordinamento Segretariato stesso;
- dell'Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico Industriale presso il Segretariato generale della difesa, retto da civile;
- del 5° Reparto del Segretariato generale della difesa, retto da militare.

Ai fini dell'abbattimento del 15% degli uffici di livello dirigenziale non generale, sono state applicate le prescritte riduzioni su un totale di 382 posizioni dirigenziali di livello non generale (198 civili e 184 militari).

In particolare, sono posti in riduzione cinquantasette uffici di livello dirigenziale non generale (Cfr., Tabella 2 della relazione tecnica), dei quali sette già soppressi a seguito dell'accorpamento delle direzioni generali sopra citate (quattro ricoperti da appartenenti alla dirigenza civile e tre ricoperti da militari), attraverso il quale l'amministrazione della difesa ha anticipato l'attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della stessa legge finanziaria. Nel provvedimento all'esame è, a tale riguardo, contenuta una norma di raccordo nella quale si esplicita chiaramente che alla determinazione del numero delle riduzioni concorrono le citate soppressioni anticipatamente operate in applicazione dell'articolo 1, comma 897 (Cfr., articolo 16, comma 4). Con riguardo a quest'ultimo aspetto occorre in questa sede ricordare che già sul provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2007 sull'attuazione della sola legge finanziaria del 2007, il Consiglio di Stato (l'11 febbraio 2008) ha formulato il proprio parere favorevole definitivo condizionato, nel quale ha chiarito di non condividere il previsto computo dei posti di funzione ridotti in occasione dell'accorpamento delle due Direzioni generali (di commissariato e dei servizi generali) - operato ai sensi dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge finanziaria 2007 - nelle riduzioni dei posti di livello dirigenziale generale e di quelli di livello dirigenziale non generale, imposte dall'articolo 1, comma 404, lettera a).

Il medesimo aspetto è stato poi richiamato anche nella osservazione della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati in occasione del parere favorevole reso in data 27 marzo 2008.

Orbene, la questione è stata già oggetto di approfondito esame da parte dei Ministeri e Dipartimenti interessati (Difesa - Interno - Economia e finanze - Pubblica amministrazione e innovazione, Riforme istituzionali - Ragioneria generale) e della Presidenza del Consiglio in sede di concertazione interministeriale, ove è stato concordemente appurato, che i commi 404, lettera a) e 897, contestuali quanto ad entrata in vigore nell'ordinamento, risultano di fatto "in sistema" fra loro, e che pertanto:

- al comma 897 va attribuita valenza di norma, prevista per il solo Ministero della difesa, avente la funzione di specificare che fra le scelte di razionalizzazione da effettuarsi in attuazione del comma 404, lettera a), vi debba essere il ripristino

dell'unica *Direzione generale di commissariato e di servizi generali*, in vece delle due preesistenti;

- la lettera del comma 897, stabilendo che "...è ripristinata la *Direzione generale di Commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264...*" non impone, neanche indirettamente, riduzioni di posti funzione;
- l'Amministrazione, pertanto, ben avrebbe potuto legittimamente ripristinare la *Direzione generale di Commissariato e di servizi generali*, senza procedere alla riduzione di alcuna delle otto posizioni dirigenziali (una dirigenziale generale e sette dirigenziali non generali). Invece, con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006, la difesa ha di fatto anticipato parte dell'attuazione del comma 404, lettera a). Con tale decreto, infatti, l'Amministrazione non si è limitata a "ripristinare accorpendo" (secondo la lettera del comma 897), ma ha proceduto alla razionalizzazione e alla riorganizzazione delle funzioni e delle competenze, attuando anche le susposte riduzioni.

Tale posizione, evidenziata nella Relazione analitica trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Consiglio di Stato in riscontro al primo parere interlocutorio, è stata chiaramente esposta "*per tabulas*", dalla Ragioneria Generale nella nota n. 0008196 del 22 gennaio 2008 (condivisa dall'Ufficio legislativo del MEF), nella quale, tra l'altro si afferma che "... il comma 897 si limita a prevedere l'accorpamento in un'unica struttura delle direzioni generali del commissariato e dei servizi generale, senza, peraltro, imporre al Ministero della difesa la soppressione di un posto funzione, che, pertanto, è da ritenersi disponibile. Per quanto precede appare legittima la scelta operata dall'amministrazione che ha soppresso il posto risultante computandolo ai fini del raggiungimento del 10 % imposto dalla lettera a) del citato comma 404". La medesima interpretazione risulta condivisa dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in occasione del parere favorevole formulato, ratione materiae sul provvedimento nella seduta del 18 marzo 2008.

Per le ragioni susposte si è ritenuto, anche nel presente provvedimento, di poter computare le riduzioni operate a norma del citato articolo 1, comma 897 della legge 296 del 2006, anche nelle riduzioni dirigenziali complessive operate ai sensi dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto legge 112 del 2008, laddove è

espressamente previsto che “...*Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121*”.

Il presente regolamento riporta per ogni struttura di livello dirigenziale generale gli uffici di livello dirigenziale non generale secondo indicazioni contenute nel parere reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell’Adunanza del 27 agosto 2007 sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale, anch’esso attuativo dell’articolo 1, commi 404-416 della legge finanziaria per il 2007, nonché la precisazione del numero massimo delle posizioni stesse che si provvederà ad individuare con i decreti ministeriali sopra citati.

L’indicazione è complessiva (senza cioè la specificazione del numero dei civili e dei militari), in quanto l’auspicata progressiva sostituzione, anche nelle qualifiche dirigenziali, del personale civile con quello militare - fino ad ora non compiutamente attuata sia per il blocco delle assunzioni sia per la ridefinizione del modello organizzativo conseguente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio - prospetta una situazione dinamica all’interno del contingente complessivo degli uffici dirigenziali non generali assegnato a ciascuna unità organizzativa di livello generale. La concreta individuazione e la definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale nell’ambito di quelle generali, sarà oggetto dei decreti ministeriali che saranno adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come previsto dall’articolo 1, comma 4, del provvedimento.

Dalla applicazione delle riduzioni imposte dall’articolo 1, comma 404, lettera a) e dell’articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto legge n. 112 del 2008 deriva la riduzione di tre posizioni organiche di dirigente civile di prima fascia e di trenta posizioni organiche di dirigente civile di seconda fascia, rispetto alle attuali dotazioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 (14 generali e 198 non generali). L’abbattimento risulta già applicato con la

determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "A" al regolamento, previsto dall'articolo 16, comma 1.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex articolo 16, comma 3, da adottarsi entro centoventi giorni dalla emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4 del provvedimento, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, saranno rideterminate le dotazioni organiche del personale civile dirigenziale e non dirigenziale del Ministero.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera b).

Il Ministero della difesa ha già provveduto ad accorpare le strutture e le funzioni riguardanti la gestione del personale e i servizi comuni.

Con decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la gestione del personale militare e civile è stata accorpata in due sole direzioni generali, una per il personale militare e una per il personale civile. A seguito di tale accorpamento sono state soppresse otto direzioni generali. Nelle strutture derivate, ciascuna per gli aspetti di attribuzione, sono state riversate anche competenze in materia di informatizzazione, di provvidenze e di contenzioso.

Inoltre, in attuazione del citato comma 897 della legge finanziaria, si è altresì proceduto all'accorpamento in un'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali delle attività in precedenza attribuite a due direzioni generali.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 74, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008.

Alle dipendenze delle direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, di commissariato e di servizi generali sono posti, complessivamente, quindici uffici tecnici territoriali, (Cfr., decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002, 11 febbraio 2005), con compiti di controllo dell'esecuzione di contratti della direzione generale sovraordinata, anche in attuazione di accordi nazionali ed internazionali, per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera.

Sono uffici che, in termini di funzionalità, hanno una valenza spiccatamente specialistica, come discende dalle competenze loro attribuite, sorti a seguito della ristrutturazione delle direzioni generali, intervenuta nel 1997, che ha evidenziato la necessità di prevedere strutture periferiche dedicate alle esecuzioni contrattuali di pertinenza delle stesse.

Derivano pertanto da un processo di razionalizzazione avvenuto nel 1998, attraverso la riconfigurazione e l'accorpamento di stabilimenti, centri tecnici di armi e approvvigionamento autoveicoli e ricambi, precedenti uffici tecnici.

La loro dislocazione sul territorio è funzionale, in ordine allo specifico materiale trattato, al mantenimento dei più stretti rapporti - anche di presenza fisica - con le industrie interessate sia alla produzione propria sia all'utilizzo dei poligoni parimenti esistenti su quel territorio per il collaudo /sperimentazione del materiale da acquisire. La distribuzione territoriale svolge quindi un efficiente decentramento delle necessarie funzioni di collaudo e controllo per l'acquisizioni di mezzi e materiali. Peraltro, si tratta di uffici di livello dirigenziale non generale, retti da personale militare, allocati in comprensori in cui già operano altre Unità organizzative dell'area operativa che gestiscono la relativa infrastruttura e con un organico selezionato in base alle occorrenti specifiche competenze tecniche. Una ulteriore riorganizzazione è stata operata con presente provvedimento essendo stati soppressi due uffici tecnici territoriali posti alle dipendenze della direzione generale degli armamenti navali, retti da dirigenti non generali militari, nelle sedi di Milano e Taranto.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera d).

Nell'ambito del Ministero è previsto l'Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative che svolge la sua funzione su circa 700 enti e distaccamenti della Difesa, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere azioni idonee a migliorare l'attività amministrativa.

L'Ufficio, con decreto del ministro della difesa 20 ottobre 2005, è stato sottoposto ad una riorganizzazione mediante una rimodulazione di funzioni e posizioni dirigenziali, allo scopo di renderlo adeguato alle innovazioni normative e organizzative intervenute dopo il complessivo riordino dell'amministrazione a seguito dei decreti legislativi richiamati nelle premesse.

L'articolo 74, comma 1, lettera b), impone, invece, di "... ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico - strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali ...". Il personale civile, che è impiegato sia nelle strutture centrali che in quelle periferiche oltre che negli enti e reparti delle Forze armate, è istituzionalmente e ordinativamente preposto allo svolgimento di "funzioni di supporto" a favore di tutto il Ministero e delle Forze armate stesse. Ciò peraltro in linea con i principi dapprima contenuti nel comma 2, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, di favorire "...l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute", e poi confermati dagli indirizzi scaturenti dalle direttive politiche annuali sull'attività amministrativa e sulla gestione che, a partire dal 2004, anche in correlazione con il nuovo modello organizzativo del personale delle Forze armate, conseguente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, prevedono di procedere alla sostituzione del personale militare con quello civile nelle funzioni di sostegno logistico e amministrativo.

In tale ottica il personale civile effettivamente in servizio nell'ambito del Ministero e nelle strutture operative è quasi interamente utilizzato nell'espletamento di funzioni logistiche e di supporto.

Di conseguenza, con la riduzione di 4.319 unità di personale non dirigenziale (istituzionalmente adibito a supporto nell'ambito dell'Amministrazione della difesa) dall'organico risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 operata in esecuzione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge 112 del 2008, si è, del pari, proceduto anche all'abbattimento tendenziale del 10% del contingente di personale "... adibito allo svolgimento di compiti logistico - strumentali e di supporto..." prescritto dal richiamato articolo 74, comma 1, lettera b). Resta comunque fermo l'indirizzo del dicastero di privilegiare, sia per quanto attiene alle professionalità di nuova assunzione, sia per quanto attiene ai re-impieghi del personale già in servizio, l'impiego nel settore operativo istituzionale, riducendo di conseguenza il contingente adibito a funzioni di supporto.

Di seguito si procede ad illustrare i singoli articoli del presente regolamento.

Articolo 1

La disposizione indica l'articolazione ordinamentale del Ministero in un Segretariato generale, dieci direzioni generali, espressamente individuate e due Uffici centrali, vale a dire l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari e l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

Ai commi 4 e 5, si prevede che, con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, di cui viene data l'indicazione del numero massimo, nonché alla definizione dei relativi compiti, e si precisa, altresì, che, per quanto attiene ai dirigenti civili, gli incarichi correlati ai citati uffici, ivi compresi quelli relativi a funzioni di vice direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dal Ministero.

Articolo 2

La disposizione riguarda il Segretariato generale.

Articoli da 3 a 12

Gli articoli individuano le fondamentali attribuzioni per le quali ciascuna delle 10 direzioni generali si caratterizza. In particolare, l'articolo 11 modifica la denominazione della direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva in *"direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati"* al fine di meglio esplicitarne i compiti. Inoltre, con riguardo alle competenze delle Direzioni generali per il personale militare e civile (articoli 4 e 5), è stata introdotta quella concernente la cura delle politiche per le pari opportunità. Si segnala, altresì, che tutte le direzioni generali e gli Uffici centrali, tranne la direzione generale dei lavori e del demanio di cui all'articolo 9, concorrono all'imposto abbattimento complessivo del quindici per cento delle posizioni dirigenziali non generali. Con riguardo alla citata direzione generale dei lavori e del demanio, nella prospettiva delle numerose e complesse attività di competenza legate all'attuazione dell'articolo 14-bis) dello stesso decreto legge n. 112 del 2008, si è proceduto all'incremento di una posizione dirigenziale non generale, nel rispetto, in ogni caso della aliquota di riduzione complessiva del quindici per cento.

Articolo 13

L'articolo individua le fondamentali attribuzioni per le quali l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari si caratterizza.

Articolo 14

L'articolo individua le fondamentali attribuzioni per le quali l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative si caratterizza.

Articolo 15

L'articolo elenca gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero, riordinati con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88.

Articolo 16

L'articolo riguarda le disposizioni transitorie e finali e, al comma 6, contiene la precisazione che dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (la formulazione è quella richiesta dalla I e V Commissioni della Camera dei Deputati).

Il **comma 1**, statuisce la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia del Ministero della difesa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, discendente dalle riduzioni operate dal presente regolamento, in ottemperanza all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, come determinato nell'allegato "A" al regolamento stesso. Il comma precisa, altresì, che il numero rideterminato è comprensivo di 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Il **comma 2**, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilisce che le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero sono rideterminate in riduzione secondo le tabelle di cui all'allegato "B", in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale

Il comma 3 rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli allegati "A" e "B" di cui ai precedenti commi 1 e 2.

la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile stabilendo la loro rivedibilità biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 4 si colloca quale indispensabile norma di raccordo e precisa che alla determinazione del numero delle riduzioni complessive da effettuare ai sensi del comma 404, *lettera a)* e dell'articolo 74, commi 1, *lettera a)* e 4, del decreto legge n. 112 del 2008, concorrono le soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006.

Al **comma 5** si precisa che fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento, continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Articolo 17

In attuazione del comma 406 dell'articolo 1 della legge finanziaria, la disposizione elenca puntualmente le norme abrogate o soppresse con l'entrata in vigore del regolamento.

Il comma 3 rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli allegati "A" e "B" di cui ai precedenti commi 1 e 2.

la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile stabilendo la loro rivedibilità biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 4 si colloca quale indispensabile norma di raccordo e precisa che alla determinazione del numero delle riduzioni complessive da effettuare ai sensi del comma 404, *lettera a)* e dell'articolo 74, commi 1, *lettera a)* e 4, del decreto legge n. 112 del 2008, concorrono le soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006.

Al comma 5 si precisa che fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento, continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Articolo 17

In attuazione del comma 406 dell'articolo 1 della legge finanziaria, la disposizione elenca puntualmente le norme abrogate o soppresse con l'entrata in vigore del regolamento.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E DELL'ARTICOLO 74 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si operano, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell'articolo 74 del decreto legge decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli interventi necessari a razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito illustrati.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 407, lettere a) e b), della citata legge n. 296 del 2006, il provvedimento è corredato da una relazione tecnica e da un piano operativo, redatto in forma semplificata alla luce delle modalità e delle specifiche azioni previste.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge n. 296 di 2006 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il presente regolamento - avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dalla legge e agli altri obiettivi generali non quantificati, che comunque costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri - dà contezza dell'organizzazione del Ministero della difesa e provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, attraverso la loro riduzione rispettivamente nella misura del venti e del quindici per cento, tenendo conto di quanto già attuato anticipatamente, in esecuzione dell'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sulla correttezza di tale computo si rimanda alle

considerazioni svolte alle pagine da 12 a 14 della relazione illustrativa.

La riduzione è applicata, in particolare, sulla base del seguente quadro normativo: l'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale; il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, di riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali, con istituzione della Direzione generale dei servizi generali e di quella di commissariato; il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, concernente l'ulteriore riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché i vari decreti ministeriali attuativi succedutisi nel tempo e richiamati nelle premesse del provvedimento.

Al numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale preso in considerazione come base di calcolo, sono state poi applicate le prescritte percentuali di abbattimento, con arrotondamento in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore.

Pertanto, in relazione agli uffici di livello dirigenziale generale è stato operato un abbattimento di cinque posizioni mentre, con riguardo agli uffici di livello dirigenziale non generale, è prevista la soppressione di 57 posizioni (vedasi la situazione riportata per la dirigenza di livello generale e non nelle successive Tabelle 1 e 2).

Pertanto, ai fini della prescritta riduzione, vengono presi in considerazione anche gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di

manutenzione ed i centri tecnici, in relazione alla presenza nel loro interno, laddove previsti, di dirigenti civili di seconda fascia, compresi nella dotazione organica. Sono, altresì, computati i dirigenti civili di seconda fascia operanti per le esigenze della giustizia militare, area caratterizzata da uno spiccato livello di specificità, per il quale, nell'ambito della complessa attività di ristrutturazione il Ministero ha già messo a punto altri interventi normativi (Cfr., il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 208, con cui, in attuazione dell'articolo 2, commi da 603 a 611 della legge n. 244 del 2007, è stato individuato il contingente di personale non dirigenziale della difesa in servizio presso gli uffici giudiziari militari, da transitare nei ruoli del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione dei ruoli del Ministero della difesa) volti a razionalizzare ulteriormente in chiave riduttiva.

Del pari sono considerati ai fini della riduzione in parola i dirigenti presenti presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, organo di alta consulenza del Ministro, previsto dalla legge n. 25 del 1997, come meglio precisato nella relazione illustrativa.

Si deve, peraltro, osservare che il predetto processo riorganizzativo ha già preso avvio con il ripristino della (unica) Direzione generale di commissariato e di servizi generali (di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264), in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006, che ha abrogato gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216. Tale intervento è stato attuato mediante il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, con efficacia dal 1° aprile 2007, da cui - fermo restando il conseguimento dell'obiettivo della piena e sicura funzionalità della citata struttura organizzativa - è derivato un razionale accorpamento delle preesistenti due Direzioni generali, con la riduzione di otto posizioni

complessive per dirigenti, una delle quali di livello dirigenziale generale (in proposito, si rimanda alle sotto riportate Tabelle 1 e 2 ed a quanto sarà specificato nel prosieguo della relazione).

TABELLA 1

SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI			
Totale uffici dirigenziali generali	Percentuale di riduzione	Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
25	20%	5	5
Totale uffici dirigenziali generali civili		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
14		2,8	3
Totale uffici dirigenziali generali militari		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
11		2,2	2⁽¹⁾
Totale riduzioni effettuate			5

(1) Uno dei quali, soppresso ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

TABELLA 2

SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI			
Totale uffici dirigenziali non generali	Percentuale di riduzione	Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
382	15%	57,3	57
Totale uffici dirigenziali non generali civili		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
198		29,7	30⁽¹⁾
Totale uffici dirigenziali non generali militari		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
184		27,4	27⁽²⁾
Totale riduzioni effettuate			57

(1) Quattro dei quali soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

(2) Tre dei quali soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

Con riguardo alla dirigenza civile del Dicastero, con il presente provvedimento - a fronte di 14 uffici dirigenziali di livello dirigenziale generale e di 198 uffici dirigenziali di livello non generale (corrispondenti alla dotazione organica di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2005) - si provvede a ridurre di tre unità i posti di livello dirigenziale generale, attraverso la

soppressione di due *uffici dirigenziali generali con funzioni di consulenza tecnica e dell'Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico Industriale* presso il Segretariato generale e di trenta unità gli uffici di livello dirigenziale non generale.

In relazione a quanto precede, rispetto alle dotazioni organiche dirigenziali civili risultanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 (avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa), si provvede a ridurre di tre unità i posti di organico e di funzione di prima fascia e di trenta unità i posti di organico e di funzione di seconda fascia. L'abbattimento risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "A" al regolamento, previsto dall'articolo 16, comma 1.

Attuazione dell'articolo 74, commi 1, lettera c) del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il provvedimento, inoltre, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge 112 del 2008, così come risulta in modo esplicito dall'articolo 16, comma 2 e, più chiaramente, dallo specchio "B" allegato al provvedimento, ha disposto la rideterminazione in riduzione di ulteriori 4.319 unità di personale civile non dirigenziale, pervenendo ad un organico complessivo di 37.242 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di € 136.474.078 pari a oltre il 10% prescritto, così come dimostrato dalla appresso rappresentata Tabella 3. Nell'ambito della descritta riduzione attuativa dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008, la difesa ha inteso operare anche con riguardo al proprio comparto ricerca (riducendo l'organico di 3 unità su 40 complessive) ove esistevano i margini e la necessità della riorganizzazione, nonostante il tenore letterale della norma che consente espressamente alle amministrazioni di non coinvolgere nella riduzione stessa gli enti dei comparti ricerca.

TABELLA 3

AREE FUNZIONALI							
AREA 3°							
Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica	Costo unitario annuo medio	Organico DPCM 22-07-05	Costo dell'Organico DPCM 22-07-05	Organico ridotto	Taglio unità di personale	Costo Organico ridotto
3° F7	€ 48.642,37	€ 40.885,77	5.276	€ 215.713.302,30	5.276	0	€ 215.713.302,30
3° F6	€ 46.105,12						
3° F5 (ex C3 S)	€ 43.465,44						
3° F4 (ex C3)	€ 41.115,08						
3° F3 (ex C2)	€ 37.488,03						
3° F2 (ex C1S)	€ 35.234,30						
3° F1 (ex C1)	€ 34.156,02						
RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 3			€ 0,00	RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 3		0	
AREA 2°							
Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica	Costo unitario annuo medio	Organico DPCM 22-07-05	Costo dell'Organico DPCM 22-07-05	Organico ridotto	Taglio unità di personale	Costo Organico ridotto
2° F6 (ex B3)	€ 34.750,36	€ 31.598,97	36.121	€ 1.141.386.491,98	31.805	4.316	€ 1.005.005.325,91
2° F5 (ex B3)	€ 33.870,10						
2° F4 (ex B3 S)	€ 32.876,68						
2° F3 (ex B3)	€ 31.216,48						
2° F2 (ex B2)	€ 29.220,77						
2° F1 (ex B1S)	€ 27.659,46						
RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 2			-€ 136.381.166,06	RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 2		4.316	
AREA 1°							
Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica	Costo unitario annuo medio	Organico DPCM 22-07-05	Costo dell'Organico DPCM 22-07-05	Organico ridotto	Taglio unità di personale	Costo Organico ridotto
1° F3	€ 27.792,60	€ 26.884,50	63	€ 1.693.723,20	63	0	€ 1.693.723,20
1° F2 (ex A1-S)	€ 26.893,13						
1° F1 (ex A1)	€ 25.967,76						
RIDUZIONE DI SPESA AREA 1			€ 0,00	RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 1		0	
ALTRI SETTORI PROFESSORI ACCADEMIE							
Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica	Costo unitario annuo medio	Organico DPCM 22-07-05	Costo dell'Organico DPCM 22-07-05	Organico ridotto	Taglio unità di personale	Costo Organico ridotto
Ordinari e straordinari	€ 72.048	€ 54.810,67	24	€ 1.729.152	24	0	€ 1.729.152
Associati	€ 52.467		31	€ 1.626.477	31		€ 1.626.477
Ricercatori	€ 39.917		6	€ 239.502	6		€ 239.502
TOTALI PARZIALI			61	€ 3.595.131	61		€ 3.595.131
RIDUZIONE SPESA PROF. ACC			€ 0,00	RIDUZIONE PROFESSORI		0	

COMPARTO RICERCA

Qualifiche	Costo unitario annuo per qualifica	Costo unitario annuo medio	Organico DPCM 22-07-05	Costo dell'Organico DPCM 22-07-05	Organico ridotto	Taglio unità di personale	Costo Organico ridotto
Ricercatore tecnologo III	€ 45.864	€ 37.328,33	3	€ 137.592	3	3	€ 137.592
Posizione economica IV	€ 41.816		4	€ 167.264	3		€ 125.448
Posizione economica V	€ 38.093		2	€ 76.186	2		€ 76.186
Posizione economica VI	€ 34.785		7	€ 243.495	11		€ 382.635
Posizione economica VII	€ 32.576		20	€ 651.520	17		€ 553.792
Posizione economica VIII	€ 30.836		4	€ 123.344	1		€ 30.836
TOTALI PARZIALI				40	€ 1.399.401		37
RIDUZIONE SPESA COMP. RICERCA		-€ 92.912,00		RIDUZIONE UNITA' PERSONALE		3	
TOTALI - AREE FUNZIONALI - PROFESSORI ACCADEMIE - COMPARTO RICERCA							
Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo Organico DPCM 22-07-05	Organico ridotto	Taglio unità di personale	Costo Organico ridotto	Riduzione complessiva della spesa		
41.561	€ 1.363.788.049,47	37.242	4.319	€ 1.227.313.971,41	-€ 136.474.078,06		
10% teorico della spesa complessiva del DPCM 2005	€ 136.378.805	Riduzione di spesa conseguita alla rideterminazione		-€ 136.474.078	Maggiore riduzione di spesa conseguita oltre il 10% richiesto		€ 95.273

L'articolo 16, comma 3, stabilisce che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare da adottare entro centoventi giorni dalla emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli allegati "A" e "B" previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 16.

Nonostante il rappresentato taglio delle dotazioni organiche, permangono circa 14 posti vacanti di dirigenti di seconda fascia, oltre agli ulteriori posti che si

prevede si renderanno tali per effetto del collocamento in quiescenza per limiti di età nel triennio 2007-2009, per un totale di vacanze pari a circa il 16 per cento della dotazione organica.

In conseguenza di tale situazione, è assicurata la possibilità dell'immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al dieci per cento degli uffici dirigenziali, nel rispetto della disposizione in tal senso espressamente formulata dallo stesso articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006.

I risparmi relativi alle spese di funzionamento delle unità dirigenziali generali e non generali sopresse - che potrebbero anche risultare eventuali, anche secondo le linee guida emanate in data 13 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della più volte citata legge finanziaria 2007 - risultano non quantificabili.

Ciò premesso, la riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali e non generali e alle connesse riduzioni di organico può essere quantificata annualmente nei termini di cui alla successiva Tabella 4, tenendo conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato.

TABELLA 4

Numero posti soppressi A	Onere unitario per stipendio B	Onere unitario per posizione parte fissa C	Oneri a carico dello Stato D	Minore spesa totale A x (B+C+D)
1^ fascia = 3	€ 51.329,04	€ 30.638,92	€ 31.450,30	€ 340.254,78
2^ fascia = 30	€ 40.129,96	€ 11.262,81	€ 19.724,54	€ 2.133.519,30
Totale riduzione spesa annua			=	€ 2.473.774,08

Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (e dei connessi decreti ministeriali di natura non regolamentare), fermi restando i decrementi operati con il citato decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, che si sono già prodotti a partire dal 1° aprile 2007. Conseguentemente, le minori spese sono stimate in euro 213.351,93 per il 2007, riferiti alla riduzione, dal 1° aprile 2007, dei quattro posti di funzioni di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 1, comma 897.

Per il 2008 i risparmi di spesa restano circoscritti alle riduzioni delle citate posizioni dirigenziali (quattro non generali) e sono quantificati in complessivi euro 284.469,24.

Con riferimento all'esercizio 2009, fissando ragionevolmente l'entrata in vigore del presente provvedimento nel mese di aprile, avremo per i primi tre mesi (al pari del 2007 e del 2008) una minore spesa legata alle sole riduzioni già in vigore (quattro non generali), pari a complessivi euro 71117,31, mentre per i restanti 9 mesi opereranno le riduzioni sul totale delle 3 unità dirigenziali generali e 30 non generali pari a euro 1.855.330,56, per un importo complessivo pari a euro 1.926.447,87.

Dal 2010 i risparmi di spesa saranno a regime e saranno pari a euro 2.473.774 derivanti dalla riduzione degli assetti organizzativi (dirigenziali generali e non) e di euro 136.474.078,00 derivanti dall'abbattimento del 10% della spesa sostenuta sull'organico del personale civile non dirigenziale, per un totale complessivo annuo a regime di euro 138.947.852.

Per la dirigenza di prima fascia, tuttavia, è appropriato considerare che, non trattandosi di assunzioni da autorizzare, ma di incarichi conferibili sulla base delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, il risparmio produce comunque effetti reali. Con riferimento ai medesimi uffici dirigenziali generali, inoltre, la riduzione è operata direttamente dal regolamento, laddove sopprime 3 posizioni dirigenziali generali: le due di consulenza tecnica e quella di Capo dell'Ufficio

generale per la gestione degli enti dell'area tecnico industriale presso il Segretariato generale della difesa.

Per gli uffici dirigenziali di livello non generale, come sopra accennato, è necessario fare rinvio a successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, per la loro concreta individuazione (compresi i relativi compiti) nel rispetto del numero massimo di unità fissato dal regolamento medesimo.

Da tale ridefinizione delle competenze degli uffici non potrà che derivare un beneficio in termini di chiarezza e di efficacia dell'organizzazione, con i riflessi sulla spesa già evidenziati con riguardo alla riduzione dell'organico dirigenziale di prima e seconda fascia. Ciò trova conferma nel fatto che la situazione reale, caratterizzata dalla riferita carenza di personale anche dirigenziale, risulta già in gran parte corrispondente al nuovo assetto ridimensionato.

La caratteristica, propria del Ministero della difesa, per cui nelle strutture ordinarie ministeriali, accanto ai dipendenti civili, opera, a vari livelli di responsabilità, personale militare, ha indotto ad estendere il processo di riorganizzazione anche ad uffici retti da dirigenti militari, al fine di assicurare la più ampia attuazione del dettato legislativo. Ciò, anche al di là di quanto previsto dalle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione dell'articolo 1, commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, laddove espressamente è chiarito che le Forze armate sono interessate esclusivamente alla riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto, ai sensi dei commi 404, lettera f) e 408, qualora risultino superiori alla soglia massima del 15% definita dalla legge. L'esclusione delle Forze armate dai provvedimenti di riduzione è poi stata espressamente sancita dall'articolo 74, comma 6-bis), del decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, oltre alle quattro strutture dirigenziali non generali militari (più una di livello dirigenziale generale militare) soppresse in attuazione dell'articolo

1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, attraverso il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, con il presente provvedimento saranno ridotte altre 23 strutture di livello dirigenziale non generale, rette da colonnelli, individuate entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento, con decreto ministeriale adottato ai sensi del richiamato articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Occorre sottolineare che la descritta riduzione riferita agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell'ambito della struttura ministeriale, non comporta particolari forme di risparmio, se non per gli effetti, peraltro non quantificabili, come sopra evidenziato, sulle spese di funzionamento, e per quelli derivanti da una migliore razionalizzazione, in prospettiva, delle risorse e delle funzioni. Infatti, il personale militare, e in particolare gli ufficiali, è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l'avanzamento, tant'è che i prospettati decrementi non determinano corrispondenti abbattimenti dell'organico (per i colonnelli e generali delle Forze armate opera, peraltro, la misura di contenimento della spesa, introdotta per il biennio 2007-2008, dal comma 576).

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera b)

La finalità di provvedere alla gestione unitaria del personale è stata di fatto realizzata attraverso l'accorpamento delle originarie otto Direzioni generali in sole due (una per il personale militare ed una per quello civile): ciò è avvenuto per effetto del decreto legislativo 16 giugno 1997, n. 264, a suo tempo emesso a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Si richiama, inoltre, il ripristino, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006, della (unica) Direzione generale di commissariato e di servizi generali, con accorpamento di funzioni in precedenza ripartite su due separate direzioni generali.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera c) e dell'articolo 74, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008.

Con il presente provvedimento si è prevista la riduzione da 15 a 13 uffici tecnici territoriali costituenti nel loro complesso la struttura periferica del Ministero della difesa, dipendente dalle Direzioni generali tecniche di cui agli articoli da 5 a 8 del provvedimento (si tratta degli Uffici Tecnici Territoriali di cui ai decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002 e 11 febbraio 2005). Per una migliore individuazione delle attribuzioni, compiti e dislocazione territoriale, si fa rinvio alla relazione illustrativa. In particolare, è stata prevista la soppressione di due uffici tecnici territoriali posti alle dipendenze della direzione generale degli armamenti navali, retti da dirigenti non generali militari, nelle sedi di Milano e Taranto.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera d)

L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, che svolge funzioni ispettive e di controllo, è stato oggetto di un attento riordino della struttura ordinativa mediante il decreto ministeriale 25 ottobre 2005. Con l'ulteriore riorganizzazione, derivante dal presente regolamento, si determinerà una ulteriore riduzione di 6 posizioni dirigenziali non generali.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera e)

Si è già provveduto alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, con il provvedimento che ha dato attuazione al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dal articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (si rimanda al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88).

Attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera f) e 408.

Le risorse umane utilizzate dal Ministero della difesa - ivi compreso il personale dirigente nonché tutti gli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) in quanto espressamente destinatari delle norme di cui all'articolo 1, commi 404, lettera f) e 408, della legge finanziaria

2007, sono numericamente riportate nella sottostante tabella riepilogativa, predisposta secondo l'articolazione prevista nelle richiamate linee guida emesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per funzioni di supporto differenziate in gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità.

Il dato è stato determinato sulla base di una capillare analisi delle attività svolte dal personale, nelle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione.

Esso è risultato compatibile con quanto emerge dalle rilevazioni inserite nella relazione allegata al Conto annuale nell'ambito del Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO); anzi, in relazione ai criteri di definizione del supporto parzialmente differenti, il dato individuato è sicuramente sovrastimato.

Poiché il valore complessivo non supera la percentuale stabilita del quindici per cento ma risulta sensibilmente inferiore al livello massimo, non è necessario attivare gli specifici piani finalizzati alla riallocazione del personale in servizio, ai sensi dei commi 408 e 413 del medesimo articolo della finanziaria.

TABELLA 5

MINISTERO DELLA DIFESA								% SUPPORTO
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA								
CATEGORIE DI PERSONALE	PERSONALE EFFETTIVO IN SERVIZIO	GESTIONE DEL PERSONALE	SISTEMI INFORMATIVI	SERV. MANUTENTIVI E LOGISTICI	AFFARI GENERALI	SERVIZI DI PROV. E CONTABILITA'	TOTALE SUPPORTO	
PERSONALE MILITARE	2.955	437	208	1.858	166	286	2.955	
PERSONALE CIVILE	26.820	1.541	161	1.391	217	903	4.213	
FORZE ARMATE								
PERSONALE EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO	PERSONALE EFFETTIVO IN SERVIZIO	GESTIONE DEL PERSONALE	SISTEMI INFORMATIVI	SERV. MANUTENTIVI E LOGISTICI	AFFARI GENERALI	SERVIZI DI PROV. E CONTABILITA'	TOTALE SUPPORTO	
PERSONALE MILITARE	294.034	5.772	1.468	4.229	2.549	3.073	17.091	
PERSONALE CIVILE	7.645	2.062	479	1.459	1.736	1.909	7.645	
TOTALE	331.454	9.812	2.316	8.937	4.668	6.171	31.904	
								9,63

Dalla Tabella 5 si evince che la percentuale complessiva del personale militare e civile che è utilizzato per funzioni di supporto per conto del Ministero e delle

Forze Armate è 9,63.

Il personale civile, che è impiegato sia nelle strutture centrali che in quelle periferiche oltre che negli enti e reparti delle Forze armate, è istituzionalmente ed ordinativamente preposto allo svolgimento di "funzioni di supporto" a favore di tutto il Ministero e delle Forze armate stesse. Ciò peraltro in linea con i principi dapprima contenuti nel comma 2, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, di favorire "...l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute" , e poi confermati dagli indirizzi scaturenti dalle direttive politiche annuali sull'attività amministrativa e sulla gestione che, a partire dal 2004, anche in correlazione con il nuovo modello organizzativo del personale delle Forze armate, conseguente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, prevedono di procedere alla sostituzione del personale militare con quello civile nelle funzioni di sostegno logistico e amministrativo.

In tale ottica il personale civile effettivamente in servizio nell'ambito del Ministero e nelle strutture operative è pressoché interamente utilizzato nell'espletamento di funzioni di supporto.

Di conseguenza, con la riduzione di 4.319 unità di personale non dirigenziale (istituzionalmente adibito a supporto nell'ambito dell'Amministrazione della difesa) dall'organico risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 operata in esecuzione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge 112 del 2008, si è, contestualmente anche proceduto all'abbattimento tendenziale del 10% del contingente di personale "... adibito allo svolgimento di compiti logistico - strumentali e di supporto..." prescritto dal richiamato articolo 74, comma 1, lettera b). Resta comunque fermo l'indirizzo del dicastero di privilegiare, sia per quanto attiene alle professionalità di nuova assunzione, sia per quanto attiene ai re-impieghi del personale già in servizio, l'impiego nel settore operativo istituzionale, riducendo di conseguenza il contingente adibito a funzioni di supporto.

Il reiterato blocco delle assunzioni di personale civile previsto dalle leggi finanziarie e la necessità di rimodularne le dotazioni organiche in relazione alla maggiore esigenza di qualifiche medio - alte, hanno finora condizionato l'allocazione delle risorse da destinare ai citati compiti.

Tuttavia, ove autorizzate per il 2009, le assunzioni dei vincitori dei concorsi, in numero di 473, saranno destinate allo svolgimento delle funzioni logistico amministrative ora affidate, in carenza di personale civile, a personale militare che potrà essere ricondotto a compiti operativi tenendo anche conto della situazione della "forza" e dei ruoli.

PIANO OPERATIVO

Lo schema di regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, come richiesto dall'articolo 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, si innesta in un processo di riorganizzazione avviato da oltre un decennio presso l'Amministrazione della difesa e tuttora in corso.

Nell'ambito di una rimodulazione ispirata a criteri di accorpamento delle funzioni, di razionalizzazione e semplificazione, di ottimale distribuzione delle risorse umane in vista di incrementare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si è, lungo una coerente direttrice programmatica, profondamente inciso sulle preesistenti strutture realizzando un sensibile e funzionale ridimensionamento, che ha riguardato negli anni, in modo consistente, anche le Forze armate.

In estrema sintesi, alla luce degli specifici interventi da attuare mediante il provvedimento regolamentare all'esame, gli obiettivi quantitativi di riduzione degli uffici dirigenziali in misura non inferiore alle percentuali prescritte dalle norme richiamate (20 e 15 per cento), risultano, come illustrato nella relazione tecnica, chiaramente definiti ed efficacemente perseguiti. Infatti, l'articolo 16 del regolamento e gli allegati "A" e "B", definiscono le dotazioni organiche complessive ridotte nelle prescritte percentuali, dei dirigenti civili di prima e di

seconda fascia e del personale civile non dirigenziale del Ministero, in attuazione dell'articolo 74, commi 1, lettere a) e c) e 4, del decreto legge n. 112 del 2008. Questi interventi di riorganizzazione e riduzione della spesa, vanno ad aggiungersi a quelli già prodotti, dal 1° aprile 2007, per effetto del decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, adottato anticipatamente in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006.

Altrettanto specifiche sono le conseguenti azioni da porre in essere quali modalità di concreta attuazione del provvedimento, come, l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, di appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della citata legge n. 400 del 1988, per la definizione delle strutture e delle relative competenze e, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla emanazione dei citati decreti ministeriali, su proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con cui sono rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dai citati allegati "A" e "B".

L'intendimento è quello di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle strutture medesime, coordinando le relative azioni con i processi di riforma in atto anche al fine di individuare una più snella e funzionale redistribuzione di competenze.

Ciò darà luogo, se del caso, al trasferimento ordinativo di servizi e/o sezioni nell'ambito di diverso ufficio/divisione ovvero al declassamento a livello funzionale di servizio dell'unità dirigenziale non generale presa in considerazione dal riordino di cui trattasi.

In ogni caso le iniziative cui si darà corso consentiranno di procedere all'immissione, nel quinquennio 2009-2013, di nuovi dirigenti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni, in misura non inferiore al dieci per cento degli uffici dirigenziali.

Infine, la situazione complessiva del personale utilizzato in funzioni di supporto presso il Ministero della difesa è risultata coerente con le disposizioni di cui ai commi 404, lettera f) e 408, che si applicano *in toto* anche alle Forze armate. Pertanto, la certificazione del mancato superamento della percentuale stabilita (15%), come si evince dalla apposita situazione riepilogativa riportata allo scopo nella relazione tecnica (cfr. la Tabella 5), esclude la necessità di dover dare corso agli specifici piani di riallocazione del personale in servizio, altrimenti richiesti ai sensi dell'articolo 1, commi 408 e 413, della legge finanziaria 2007.

Ad ogni modo, come già specificato nella relazione tecnica, l'Amministrazione provvederà, avendo cura di assicurare la funzionalità e l'efficienza della missione istituzionale, a sostituire con i vincitori dei concorsi il personale militare con il personale civile. Ciò comporterà, anche per effetto della rideterminazione degli organici, che, potendo disporre di un più adeguato numero di qualifiche medio - alte, il personale in possesso di tale qualifica sarà posto in sostituzione degli ufficiali delle Forze armate da destinare a funzioni operative in relazione alle esigenze dello strumento militare.

* * * * *

Tenuto conto di quanto sopra considerato con riguardo alla riduzione dei volumi di spesa, si riporta la seguente tabella riepilogativa:

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI DI SPESA				
Fonti	E. F. 2007 ⁽¹⁾	E. F. 2008 ⁽²⁾	E. F. 2009 ⁽³⁾	a regime
Articolo 1, comma 404, lettera a) della legge n. 296 del 2006 e articolo 74, commi 1, lettera n) e 4, del decreto legge n. 112 del 2008	€ 213.351,93	€ 284.469,24	€ 1.926.447,87	€ 2.473.774,08
Articolo 1, comma 404, lettera f) e 408 della legge n. 296 del 2006	NON APPLICABILE (La percentuale complessiva di personale impiegato in attività di supporto è inferiore al limite del 15%)			
Articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008.				€ 136.381.166,00
TOTALE PER E. F.	€ 213.351,93	€ 284.469,24	€ 1.926.447,87	€ 138.854.940,08

(1) risparmio calcolato per soli 9 mesi, derivante dalle quattro posizioni dirigenziali non generali ridotte in attuazione del comma 897 della legge 29 del 2006 a partire dal 1° aprile 2007;

(2) risparmio calcolato per l'intero 2008, derivante dalle quattro posizioni dirigenziali non generali ridotte in attuazione del comma 897 della legge 29 del 2006 a partire dal 1° aprile 2007;

(3) risparmio calcolato ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento dal 1° aprile 2009.

* * * * *

I risparmi sopra quantificati si vanno ad aggiungere a quelli che l'amministrazione della Difesa, come meglio prospettato nella relazione illustrativa, ha già conseguito per effetto del consistente processo di riordino che ha riguardato il Ministero e le Forze armate e che è ancora in atto.

* * * * *

La presente relazione ed il contestuale piano operativo, trasmessi al competente Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e dallo stesso asseverati a fini istruttori con nota 974/CP2 in data 7 settembre 2007, con riguardo all'attuazione della legge finanziaria per il 2007, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, corredano lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa, attuativo dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.